

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NELL'AMBITO
DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE
IN ASSISTENZA SANITARIA (OSSS)
CODICE CORSO 71819/2023/SOLCO/OSSS350/BUSACHI**

TRA

L'**Agenzia Formativa SOL.CO.** con sede in Nuoro – Via Gramsci n. 22 - C.F. 00971420914 - P.IVA n. 00971420914, in seguito denominato più brevemente "**Agenzia Formativa**", rappresentato dalla Dott.ssa Elsa Muscu, domiciliata in tale sua qualità in Nuoro, Via Gramsci n. 22

E

ASL Oristano con sede legale in via Carducci, 35 – 09170 Oristano, P.IVA 01258180957, rappresentata dal Dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "**Soggetto Ospitante**"

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria (OSSS) con un percorso formativo della durata complessiva di n. 350 ore;
- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con Determina n. 6567 Prot. 75212 del 21/12/2023, ha approvato il Progetto Didattico con autorizzazione ad avviare le attività di Tirocinio Sanitario;
- Che l'Agenzia Formativa, per la realizzazione del Tirocinio Sanitario, ha necessità di inserire gli allievi in Aziende Sanitarie per complessive n. 175 ore.

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

N.	Codice corso	N. Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede formativa
1	71819/2023/SOLCO/OSSS350/BUSACHI	9	175	BUSACHI

- Che l'Agenzia Formativa, per la realizzazione del Tirocinio Sanitario, ha necessità di inserire n. 8 allievi presso il P.O. "San Martino" di Oristano e n. 1 allieva presso il P.O. "Mastino" di Bosa, in un periodo compreso tra l'8 SETTEMBRE 2025 e il 10 OTTOBRE 2025;

- Che l'Agenzia Formativa per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell' **Agenzia Formativa**, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato.

ART. 2

Il Soggetto ospitante dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il relativo programma.

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del suddetto programma.

Il Soggetto ospitante si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio, l'Agenzia Formativa si impegna a corrispondere al **Soggetto ospitante** un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dallo svolgimento degli esami finali di qualifica, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

A conclusione del tirocinio l'Agenzia Formativa dovrà completare, firmare e timbrare una tabella predisposta e allegata al provvedimento autorizzativo del tirocinio, con tutte le ore svolte dai singoli tirocinanti. Successivamente la stessa sarà vidimata dal Servizio delle Professioni Sanitarie e inviata a tirocini@asloristano.it per la successiva rendicontazione ed emissione della fattura.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno un orario di lavoro concordato con l'**Agenzia Formativa**, i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con il Soggetto ospitante, prima degli adempimenti autorizzativi del tirocinio.

Per gli allievi tirocinanti inseriti nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dall' **Agenzia Formativa** un progetto formativo e di orientamento contenente:

- i nominativi degli allievi tirocinanti
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio
- estremi assicurativi

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

Il Soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in Tirocinio le divise, le calzature adeguate, tutti i DPI necessari (guanti, mascherine FFP2, etc..) nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART. 7

La realizzazione del Tirocinio non comporterà per il Soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 8

Durante il Tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'Agenzia Formativa si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

l'Agenzia Formativa. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da **polizza INAIL, copertura infortuni posizione n. 93200422**, contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al **Soggetto ospitante** rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione della convenzione.

In caso di infortunio dell'allievo/a, il Soggetto ospitante provvederà ad informare tempestivamente l'agenzia formativa.

ART. 10

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell'**Agenzia Formativa**

L' **Agenzia Formativa** si impegna a:

- garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:
 - effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
 - rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di *Idoneità alla mansione* a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

b) Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
- fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 10 BIS

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ART. 11

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi tirocinanti sono tenuti a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne del **Soggetto ospitante**;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli

eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere alla Direzione dell' **Agenzia Formativa** l'interruzione anticipata del tirocinio.

ART. 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 13

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 14

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione dirigenziale.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

ART. 15

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Nuoro.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Per l'Agenzia Formativa Sol.Co.

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Elsa Muscu

Per l'Asl di Oristano

Il Legale Rappresentante

Commissario Straordinario

Dott. Federico Argiolas

Direttore SSD Risk Management
Qualità e Formazione Permanente
Dott. Gian Franco Puggioni